

/

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Sommario

<u>Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione</u>	3
<u>Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione</u>	4
<u>Art. 3 - Premesse</u>	5
<u>Art. 4 - Regole generali</u>	6
<u>Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola</u>	7
<u>Art. 6 - Il ruolo delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie</u>	8
<u>Art. 7 - Organizzazione degli spazi durante le attività didattiche</u>	8
<u>Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni</u>	10
<u>Art. 9 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici</u>	11
<u>Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche</u>	11
<u>Art. 11 - Accesso ai servizi igienici</u>	12
<u>Art. 12 - Ricreazione</u>	12
<u>Art. 13 - Riunioni ed assemblee</u>	13
<u>Art. 14 - Precauzioni igieniche personali</u>	13
<u>Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola</u>	13
<u>Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto</u>	14
<u>Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili</u>	14
<u>Art. 18 - Didattica Digitale Integrata</u>	15

/

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTE** le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, a seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15/05/2020 e sulla base del Rapporto ISS COVID 19 n. 25 del 15/05/2020 (Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4);
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 e della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 3 agosto 2020, n.80, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.40/3 del 4 agosto 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

/

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni a Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58 versione del 28 agosto 2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

VISTO il Verbale n. 104 della riunione del CTS tenuta presso il Ministero della Salute, il giorno 31 agosto 2020;

VISTA la circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 recante aggiornamenti e chiarimenti riguardo i lavoratori fragili;

VISTO il Decreto legge 7 Ottobre 2020, n. 125, Uso delle mascherine e la Nota del 5 novembre 2020 n.1990;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2017-2020 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2017 con delibera n.35 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento di tutti gli studenti nel rispetto del principio di equità educativa.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

/

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico rende noto il Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola. Il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate è obbligatorio.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola

- /
- d) frequentati da persone;
 - e) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

4. I soggetti responsabili di cui sopra si avvalgono, nei diversi plessi, di referenti per covid-19 e di sostituti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente:

- Responsabile di Istituto, Dirigente scolastico: *Dott.ssa Adriana Mura*
- RSPP Dott.: *Ing. Davide Porcu*
- Referente per covid-19 Scuola Secondaria: *Dott.ssa Adriana Mura*
- Sostituto referente per la Scuola Secondaria: *Prof.ssa Anna Rita Bianca*
- Referente per covid-19 Scuola Primaria: *Ins. Tiziana Pisanu*
- Sostituto referente per la Scuola Primaria: *Ins. Stefania Pili*
- Referente per covid-19 Scuola dell'Infanzia: *Ins. Isabella Porcedda*
- Sostituto referente per la Scuola dell'Infanzia: *Ins. Valentina Col.*

Art. 3 - Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplets, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplets possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- /
- d) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, nei **bambini**: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; nella **popolazione generale**: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- e) per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione;
- f) per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina preferibilmente di tipo chirurgico, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Oltre alla mascherina chirurgica, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al

/

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) igienizzare periodicamente le mani con soluzioni gel a base alcolica, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale deve evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori.

3. Le collaboratrici, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti ad arieggiare costantemente i locali della scuola.

4. La Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, nel caso, in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C, sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale (800311377).

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne e alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (caic84100v@istruzione.it) della **certificazione medica**, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

4. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia, superiore a 3 giorni nella scuola dell'infanzia e superiore a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria, la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

5. È istituito e tenuto presso l'ingresso delle sedi dell'Istituto un **Registro degli accessi** agli edifici scolastici di soggetti esterni alla Scuola compresi i genitori, con indicazione dei dati

/

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso agli esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione da effettuarsi utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC). L'ingresso è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della seguente dichiarazione:

- essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. Nei casi sospetti il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su segnalazione della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo laser senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C saranno garantite tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico e entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Le alunne e gli alunni in relazione all'età sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Alle alunne e agli alunni non è consentito portare da casa giochi ed oggetti non strettamente attinenti al corredo scolastico indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche.

2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti e delle persone da loro delegate, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e

/

gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato o della famiglia. Gli incontri tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza.

4. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Organizzazione degli spazi durante le attività didattiche

L'organizzazione degli spazi e il loro utilizzo è regolato per garantire la stabilità dei gruppi sezione/classe, l'opportuna igienizzazione e il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa anti covid.

In ogni edificio scolastico è presente uno spazio dedicato e attrezzato per ospitare alunni e operatori con sintomatologia sospetta in attesa di poter rientrare a casa (aula covid).

Scuola dell'infanzia

Aule

Le aule, ampie e luminose, sono adibite allo svolgimento delle attività didattiche curricolari. Ciascuna aula è assegnata in via esclusiva a un solo gruppo sezione per la durata dell'intero anno scolastico.

Spazi comuni

La fruizione degli ambienti interni comuni (salone, biblioteca e sala mensa) è regolata da turnazioni calendarizzate.

La sala mensa accoglie le sezioni in due turni al fine di garantire il dovuto distanziamento e l'igiene degli ambienti dedicati.

Spazi esterni

Lo spazio esterno all'edificio è suddiviso in settori delimitati per ciascun gruppo sezione. Ciascun settore è fruibile secondo una turnazione settimanale.

Scuola primaria

Aule

Le aule luminose situate all'interno di 2 edifici scolastici di 2 piani comunicanti tra loro sono state assegnate alle diverse classi in via esclusiva per l'intero anno scolastico, tenendo conto degli spazi e del numero degli alunni, su determina del Dirigente Scolastico.

È garantita la distanza di almeno 2 m tra la zona cattedra del docente e la prima fila dei banchi degli alunni.

Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

Spazi comuni

La sala mensa, nel rispetto della capienza massima stabilita per le norme del distanziamento, accoglie le classi del tempo pieno distribuite su due turni.

Spazi esterni

/

Lo spazio esterno all'edificio è suddiviso in settori delimitati per ciascuna classe. Ciascun settore è fruibile secondo una turnazione oraria.

È consentito l'utilizzo dello spazio esterno per lo svolgimento dell'attività motoria.

Scuola secondaria di primo grado

Aule

Le aule, situate in un edificio di 2 piani, sono state assegnate alle diverse classi in via esclusiva tenendo conto degli spazi e del numero degli alunni, su determina del Dirigente Scolastico.

È garantita la distanza di almeno 2 m tra la zona cattedra del docente e la prima fila dei banchi degli alunni.

Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

Spazi comuni

Nella sala professori locata al primo piano è consentito l'accesso ad un massimo di sei persone e le postazioni di lavoro sono distanziate.

La sala mensa, nel rispetto della capienza massima stabilita per le norme del distanziamento, accoglie le classi del tempo pieno distribuite su tre turni.

Spazi esterni

Lo spazio esterno all'edificio è delimitato in settori per ciascuna classe. Ciascun settore è fruibile secondo una turnazione oraria.

È consentito l'utilizzo dello spazio esterno per lo svolgimento dell'attività motoria.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni

Scuola dell'infanzia

L'ingresso è regolato da un unico accesso e da orari prestabiliti e calendarizzati per ciascuna sezione scanditi ogni 15 minuti, di cui 10 minuti per l'ingresso o l'uscita dei bambini e 5 minuti per consentire le operazioni di sgombero delle aree interessate.

All'ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea in quanto di competenza della famiglia.

Le operazioni di ingresso e uscita si svolgono all'aperto presso il cancello della scuola.

Alle famiglie è fatto rigoroso divieto di accesso e transito nell'edificio della scuola ad eccezione dell'operazione di registrazione elettronica di presenza alla mensa e per i casi autorizzati dal Dirigente scolastico. Sarà consentito l'accesso di un solo adulto accompagnatore.

Sarà cura del collaboratore far igienizzare le mani al bambino all'ingresso prima di affidarlo all'insegnante. All'uscita i bambini saranno riconsegnati esclusivamente ai genitori o loro delegati maggiorenni.

Nel periodo dell'ambientamento e solo per i bambini di tre anni, sarà consentito a un genitore l'accesso agli spazi dedicati all'accoglienza, nel rispetto scrupoloso del distanziamento fisico e dell'uso corretto della mascherina.

Negli orari di ingresso ed uscita è vietato attardarsi nei luoghi di transito.

/

Non sono ammessi ritardi se non per eccezionali e giustificati motivi. In caso di ritardo motivato e comprovato, l'alunno sarà accolto al termine degli ingressi calendarizzati, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e compilazione dell'apposito modulo di ingresso posticipato.

Scuola primaria

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso e l'uscita dagli edifici scolastici è consentito attraverso due accessi, dal cancello principale e dal cancello campetti.

Ogni classe dovrà rispettare rigorosamente gli accessi e gli orari stabiliti.

Le operazioni di ingresso e uscita si svolgono all'aperto.

Le alunne e gli alunni dovranno raggiungere il loro docente di riferimento attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun gruppo classe, in maniera rapida e ordinata rispettando il distanziamento fisico, pertanto è vietato attardarsi nei luoghi di transito.

All'ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea in quanto di competenza della famiglia.

Alle famiglie è fatto rigoroso divieto di accesso e transito nell'edificio e nel giardino della scuola.

Non sono ammessi ritardi se non per eccezionali e giustificati motivi. In caso di ritardo motivato e comprovato, l'alunno sarà accolto al termine degli ingressi calendarizzati, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e compilazione dell'apposito modulo di ingresso posticipato.

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata e regolamentata.

Scuola secondaria di primo grado

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso e l'uscita dagli edifici scolastici è consentito attraverso tre accessi dal cancello principale, dal cancello scorrevole e dal cancello di Via Garau.

Ogni classe dovrà rispettare rigorosamente gli accessi e gli orari stabiliti.

Le operazioni di ingresso e uscita si svolgono all'aperto.

Le alunne e gli alunni dovranno raggiungere il loro docente di riferimento attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun gruppo classe, in maniera rapida e ordinata rispettando il distanziamento fisico, pertanto è vietato attardarsi nei luoghi di transito.

All'ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea in quanto di competenza della famiglia.

Alle famiglie è fatto rigoroso divieto di accesso e transito nell'edificio e nel giardino della scuola.

Non sono ammessi ritardi se non per eccezionali e giustificati motivi. In caso di ritardo motivato e comprovato, l'alunno sarà accolto alla seconda ora previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata e regolamentata.

Art. 9 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle biciclette degli studenti e degli insegnanti è consentito all'interno del cortile dell'Istituto, e non sarà garantita alcuna vigilanza.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, in tutti gli spazi scolastici interni ed esterni, le alunne, gli alunni e tutto il personale sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro previsto dalla normativa vigente.

2. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, oltre la mascherina si potranno utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale, guanti di nitrile e visiere per la protezione di occhi, viso e mucose.

3. Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia non è previsto l'uso delle mascherine, ma il rito frequente dell'igiene delle mani e la distanza di cortesia.

4. Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dovranno sempre indossare la mascherina durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali).

5. È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

6. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

7. Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Alla scuola secondaria di primo grado gli alunni e le alunne per entrare in bagno devono firmare un apposito registro.

2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli sia durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

Art. 12 - Ricreazione

1. Alla scuola dell'infanzia è consentito portare da casa il necessario per il momento della merenda purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino.

2. Alla scuola primaria la ricreazione delle singole classi si svolgerà in orari diversi, ciascun alunno consumerà la propria merenda evitando lo scambio di alimenti e bevande.

3. Alla scuola secondaria di primo grado come regola generale la ricreazione delle singole classi si svolgerà in orari diversi e all'interno della propria aula. Ciascun alunno consumerà la merenda stando nella propria postazione ed evitando lo scambio di alimenti e bevande.

4. I contenitori degli alimenti e delle bevande saranno personali e dovranno essere contraddistinti da un'etichetta identificativa.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni sindacali convocate dall'RSU devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti dispenser di gel igienizzante.

3. Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo un cronoprogramma ben definito e mediante prodotti con azione virucida.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla disinfezione s.

/

3. Per agevolare la pulizia ordinaria è necessario che le alunne e gli alunni riportino a casa il proprio materiale.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono periodicamente disinfettate. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è assicurata la ventilazione degli ambienti. Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli eventuali appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La Scuola convoca un genitore o una persona delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona individuata come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe il Dirigente scolastico o, in mancanza, il Primo collaboratore del D.S., comunicherà al Dipartimento di Prevenzione che effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Sono da considerarsi potenzialmente “fragili” i lavoratori che presentano uno stato di salute tale da configurare un rischio maggiore in caso di contatto con il nuovo coronavirus. In particolare, chi presenta uno stato di salute alterato dalla presenza di malattie cronico-degenerative a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e di malattie dismetaboliche.

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore al dirigente scolastico che potrà inviarlo a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico (INAIL, ATS, dipartimenti di medicina legale o del lavoro).

3. Per alunne e alunni fragili si intendono coloro esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 - Didattica Digitale Integrata

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale con *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p. Le Linee Guida del DM 7 agosto 2020, n. 89*, forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Sarà compito del Collegio Docenti decidere criteri e modalità per l'attivazione della didattica digitale integrata facendo riferimento alla nota dell'USR Sardegna prot. N. 12646 del 2/09/2020. Al team dei docenti e ai consigli di classe/intersezione è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline/campi di esperienza e nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Qualora fosse necessario ricorrere alla Didattica a Distanza sarà necessario attenersi ai seguenti punti:

1. il docente che si avvarrà dell'utilizzo della videoconferenza valuterà sia la frequenza degli interventi settimanali che la durata degli stessi;
2. durante la videoconferenza si prediligerà un approccio didattico - educativo e un rinforzo della relazione educativa e gli interventi saranno modulati tenendo conto della capacità di attenzione e di collaborazione degli alunni;
3. è contemplato l'intervento/supporto del genitore per fornire al proprio figlio gli strumenti tecnici per l'avvio del pc/tablet/smartphone e per l'accesso alla piattaforma;
4. poiché la videoconferenza è finalizzata alla comunicazione tra docente e alunni e tra gli alunni stessi, non è consentito l'intervento dell'adulto/genitore nella conversazione poiché

/

questo vanificherebbe la valenza della relazione educativa;

5. per l'intera durata della videoconferenza, l'adulto/genitore è consapevole del flusso audiovisivo che si genererà dalla connessione ovvero chi partecipa cliccando il link che verrà inviato acconsente l'accesso all'audio ambientale captato dal proprio dispositivo e sarà consapevole del flusso video che deriverà dall'inquadramento della webcam installata sul proprio dispositivo;
6. durante i collegamenti in videoconferenza è fatto divieto assoluto ai genitori di effettuare registrazioni video e divulgarle, in quanto si ricorda che la diffusione di audio, filmati, foto e immagini ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone; la violazione può far incorrere l'autore della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie e penali;
7. il docente procederà alla disattivazione dell'utente nel momento in cui ritiene non ci siano più le condizioni per mantenere attivo il collegamento;
8. considerata la durata illimitata del link, la videoconferenza prende avvio e termina nel momento in cui il docente svolge la sua lezione. Il docente non è responsabile dell'uso improprio del link condiviso;
9. i genitori sono tenuti ad intervenire al termine della lezione affinché il proprio figlio chiuda l'applicazione ed eviti assolutamente che il collegamento prosegua per ulteriori attività, non previste né coordinate dal docente;
10. durante gli incontri in videochiamata gli alunni sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni dell'insegnante.

Per la scuola dell'infanzia l'aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività saranno calendarizzate evitando improvvisazioni nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse potranno essere le modalità di contatto per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.